



Autore: V. Ramazzotti Marzo 2023

“RUOLO E FUNZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 1^a parte”

(Il Codice dei contratti pubblici e le linee guida ANAC)

a cura di Valentino Ramazzotti



Il presente articolo, frutto di una ricerca condotta nell'ambito del GdL Ordinistica, prosegue l'approfondimento sul ruolo e sui compiti del RUP, prendendo a riferimento l'art. 31 del vigente Codice dei Contratti pubblici e quanto disposto dall'ANAC con le proprie linee guida n. 3, per puntualizzare due compiti propri del RUP: la promozione dell'avvio delle procedure di variante urbanistica e l'individuazione dei lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico che possono avere, tra le loro caratteristiche, l'utilizzo di materiali e componenti innovativi, di processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa, l'esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche (geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali), nonché la complessità di funzionamento d'uso o la necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.



Inquadramento normativo

Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come un pubblico ufficiale che, per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura in particolare, deve essere: un tecnico abilitato all'esercizio della professione, con adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto di affidamento, nonché in regola con gli obblighi formativi (art. 7 del vigente DPR n. 137/2012 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali" relativo all'aggiornamento continuo e costante della competenza professionale), oppure, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, deve essere un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, ma pur sempre di adeguata esperienza professionale.

Sempre sul piano dell'indirizzo normativo, (linee guida ANAC n. 3/2017, indicate come vincolanti dal Consiglio di Stato) il RUP deve essere:

- per lavori di importo inferiore a un milione di euro: un tecnico in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), e in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

- per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, ma inferiore alla soglia comunitaria prevista dal codice dei contratti: un tecnico in possesso di una laurea triennale in architettura, o in ingegneria, (o in scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e

ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali) e dell'abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo. Inoltre deve possedere un'anzianità di servizio ed un'esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

Per la stessa fascia di importo dei lavori: il RUP può essere un tecnico in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni, purché in possesso di un'anzianità di servizio ed un'esperienza di almeno quindici anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

- per lavori di importo pari o superiori alla soglia comunitaria (attualmente di euro 5.382.000): il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica in architettura o in ingegneria, (o in scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali), dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di un'anzianità di servizio ed un'esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

L'ANAC, con la Delibera n. 441/2022, ha inoltre emanato le Linee guida per la progressiva attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, nel caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma prevista dalla L. n. 78/2022 "*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*": con l'entrata a regime del nuovo sistema di qualificazione nel caso di lavori particolarmente complessi, (che implicano l'utilizzo di materiali e componenti innovativi oppure



l'esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali), e a prescindere dall'importo del contratto, il RUP dovrà possedere anche la qualifica di Project Manager. Questo per la necessità di governare efficacemente il processo di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, per assicurare l'unitarietà dell'intervento e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, nonché per ottimizzare la qualità della prestazione e il controllo dei rischi anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse che il RUP può avere a disposizione.

Due compiti del RUP

In merito all'anzianità di servizio e all'esperienza maturata dal RUP, nell'ambito dei lavori che esso è chiamato a gestire, il quadro normativo mette di fronte a una formulazione di principio che non sembra ammettere particolari osservazioni (anche se si potrebbe opinare sul numero di anni di esperienza previsti dalla normativa in rapporto ai titoli di studio posseduti), mentre per quanto attiene alla competenza del RUP, si impone una riflessione critica sul dispositivo della norma. Per tale ragionamento, è necessario focalizzare, come premesso, due tra le diverse specifiche attività che il RUP è chiamato a svolgere:

- la promozione dell'avvio delle procedure di variante urbanistica, oppure l'avvio della procedura per la realizzazione di un'opera pubblica in variante del Piano urbanistico vigente nel territorio di riferimento,
- l'individuazione e la gestione dei lavori di particolare rilevanza, oppure l'individuazione e la gestione del processo relativo alla realizzazione di lavori

particolarmente complessi.

Come indicato nel precedente articolo di Archè, il funzionario non può rifiutare l'incarico di RUP e, inoltre, per tale incarico si assume dei rischi professionali che non possono essere trasferiti alla struttura di supporto, che eventualmente l'Ente a cui appartiene gli può mettere a disposizione.

In più, il RUP è ormai da considerare un vero e proprio manager pubblico nonché il gestore del processo che porta alla realizzazione di un'opera pubblica (la quale si offre alla collettività, non solo in termini di utilizzo ma di riconoscibilità formale, quale architettura, e di fruizione estetica), pertanto esso deve essere all'altezza del suo compito sia in termini di competenza che di costante formazione professionale.

E questo fatto è ineludibile, se l'amministrazione pubblica non vuole correre il rischio, da una parte, di nominare, quale RUP, un funzionario con i requisiti di carriera necessari, ma non propriamente competente ad assolvere il compito che lo attende e, dall'altra, di nominare un funzionario che ha la competenza per gestire una data opera pubblica, ma si trova senza una formazione o conoscenza appropriata per svolgere quel compito.

Per affrontare questo problema, e una tale dicotomia, è necessario approfondire il tema della competenza delle tre principali figure professionali tecniche che operano all'interno di una pubblica amministrazione: i geometri, gli architetti e gli ingegneri. E questo senza voler entrare nella ormai annosa e nota "querelle", che procede a colpi di circolari ministeriali e pronunce giurisprudenziali, sul distinto ruolo professionale che queste figure dovrebbero assumere, in Italia, nel panorama delle professioni: bensì per



tentare di fare un po' di chiarezza.

La questione terminologica

Nel campo delle professioni intellettuali regolamentate, la competenza professionale è un concetto di fondamentale importanza che esprime almeno due significati diversi ma tra loro connessi: dal punto di vista giuridico, l'attività professionale spetta di diritto, e cioè in base ad una normativa, ad una o più professioni di un determinato tipo, dall'altro, invece, implica la competenza quale sinonimo di professionalità, ovvero un'attitudine derivante da saperi, conoscenze ed esperienze di tipo culturale, tecnico e/o scientifico, su una o più materie che caratterizzano una data professione.

In altri termini la competenza professionale, è quella necessaria per lo svolgimento in forma legittima di attività professionali che devono far ricorso al pensiero logico, intuitivo, creativo e sistematico, all'uso di metodi, strumenti oltre che ad una comprovata capacità di usare le conoscenze, abilità e capacità personali e metodologiche nelle prestazioni professionali, e quindi in un dato contesto e per un dato obiettivo.

Un tema inoltre da non sottovalutare, è il non rispetto dei limiti di competenza che determina sia l'incompetenza professionale, con conseguenti effetti sia giuridici (responsabilità civile e penale) che degli effetti negativi, quali ad esempio, la nullità del contratto d'opera intellettuale e, quindi, il non diritto al compenso, l'esercizio abusivo di professione, l'illegittimità dei titoli abilitativi edilizi e altro.

Sulle competenze professionali

Il geometra, abilitato all'esercizio della professione e iscritto al Collegio, svolge un compito variegato e delicato che spazia

dalla compilazione di progetti e moduli di richiesta, alla supervisione dei lavori nel campo della costruzione edilizia. Secondo consolidata giurisprudenza, il geometra può a pieno titolo progettare e dirigere i lavori per la costruzione di un fabbricato civile di modesta entità, anche avente struttura in cemento armato, purché la progettazione e la direzioni lavori di tale struttura venga affidata a un ingegnere o ad un architetto. Questa netta distinzione tra progetto architettonico e progetto strutturale è necessaria al conseguimento della tutela della sicurezza pubblica.

Per qualificare come "modesta" una costruzione, il criterio più consolidato è quello tecnico-qualitativo basato sulla valutazione della struttura dell'edificio e sulle modalità costruttive di cui ci si è avvalsi per realizzarlo e su considerazioni complementari di tipo economico, utili per esplicitare le peculiarità costruttive e tecniche, riscontrabili nella costruzione. Le principali sentenze emesse sull'argomento oscillano tra un perentorio "*i geometri si possono occupare di progettare e dirigere i lavori di costruzioni civili di modesta entità*" a pronunce più articolate: "*il geometra può redigere un progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso di civile abitazione con struttura di cemento armato, articolato in tre livelli, per una dimensione complessiva di circa 1000 mc*" oppure "*la progettazione architettonica di un modesto fabbricato in cemento armato può essere eseguita da un geometra anche nel caso in cui la costruzione si trovi in zona sismica, visto il fatto che il progetto strutturale è stato eseguito da un ingegnere*" o ancora, "*un geometra può realizzare una costruzione destinata a civile abitazione, strutturata su due piani e composta da cinque appartamenti, cantina e garage, redigendo il progetto architettonico e lasciando all'ingegnere il compito e la responsabilità del progetto strutturale*".



La competenza del geometra, in sintesi, è riconducibile alla progettazione, alla direzione dei lavori, al calcolo e al collaudo di costruzioni rurali e di fabbricati per industrie agricole di limitata importanza, alla progettazione di impianti idrosanitari, e di fognatura interna all'edificio. E ancora, alla progettazione e direzione lavori di strade destinate alla viabilità rurale e di cantiere, alle operazioni topografiche, cartografiche, fotogrammetriche e catastali.

Non possono quindi rientrare nell'ambito delle competenze del geometra le costruzioni e i singoli edifici civili che esulano (per caratteristiche, dimensioni, piani fuori terra) dal concetto di modesta costruzione, così come la progettazione, la direzione dei lavori (compresi il calcolo e il collaudo) di interventi aventi carattere urbanistico e di quelli inerenti di costruzioni a destinazione industriale, funeraria, di culto, terziaria e inerente opere pubbliche.

Gli ingegneri vedono le proprie competenze profondamente aggiornate a seguito della pubblicazione di diversi dettati normativi: di particolare importanza sono state la Riforma universitaria, la determinazione delle classi delle lauree specialistiche (DPR n. 328/2001) nonché la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio professionale.

Con la nascita delle Sezioni A e B, all'interno dell'Albo professionale, sono stati individuati i diversi ambiti professionali in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo. Entrambe le Sezioni sono a loro volta suddivise nei settori civile e ambientale, industriale, e dell'informazione.

Il professionista iscritto alla Sezione A

dell'Albo ottiene il titolo (classico) di ingegnere, mentre l'iscritto alla Sezione B dell'Albo ottiene invece il titolo di Ingegnere Iunior. La differenza tra i due non è particolarmente marcata, anche se il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con proprie circolari ha decretato che qualora vengano in rilievo soluzioni avanzate, innovative, o sperimentali la competenza spetta agli Ingegneri civili e ambientali della sezione A dell'Albo; quando invece si tratta di progetti che prevedono l'utilizzo di metodologie standardizzate, è ammessa la competenza (autonoma) degli Ingegneri civili e ambientali Iunior, iscritti alla Sezione B. I quali possono svolgere le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione di opere civili, compresi i rilievi strumentali.

Nel caso degli ingegneri Civili e Industriali, che più interessano l'argomento di quest'articolo, le competenze sono essenzialmente la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione d'impatto ambientale di opere edili, di opere pubbliche e di manufatti quali: le strutture e le infrastrutture territoriali e di trasporto, le opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, le opere geotecniche, nonché i sistemi - impianti civili per l'ambiente e il territorio.

Da ricordare che gli ingegneri possono svolgere attività di urbanistica e di pianificazione territoriale, come i loro colleghi architetti non essendovi, nel citato DPR n. 328/2001, alcuna contrarietà al riguardo.

La professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, trova



principale disciplina nel regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 52 *“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”*.

In merito alla dicitura “parte tecnica” bisogna ricordare che non è stata ancora definita una regolamentazione ufficiale sulle tipologie di intervento che gli ingegneri possono effettuare sugli edifici vincolati, con conseguente confusione giuridica e una sovrapposizione con il ruolo dell’architetto.

Come nel caso dell’Albo degli Ingegneri, la norma di riferimento è il DPR n. 328/2001 relativa alle attività professionali nei settori della pianificazione territoriale, paesaggistica, conservazione dei beni architettonici ed ambientali, la quale opera la ripartizione tra Sezione A e Sezione B, Iunior. Per gli iscritti nella Sezione A – Settore architettura – l’attività di architetto implica l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

Gli iscritti nella sezione A – Settore pianificazione territoriale si occupano della pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città; dello svolgimento e del coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali,

nonché delle strategie, delle politiche e dei progetti di trasformazione urbana e territoriale.

Nella Sezione A – Settore paesaggistica – gli iscritti si dedicano alla progettazione e alla direzione relativa a parchi e giardini di interesse storico, contemplati dalla L. n. 364/1909, (compreso il loro restauro ad esclusione delle componenti edilizie), nonché alla redazione di piani paesistici.

Gli iscritti, infine, nella Sezione A – Settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali – si occupano della diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali nonché della individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

Da ricordare che gli architetti in possesso del diploma di Laurea Magistrale, ottenuto con il vecchio ordinamento, ovvero il percorso di studi precedente alla riforma del 1999, possiedono una competenza che abbraccia tutte le categorie sopra indicate.

Dal campo professionale dell’architetto esulano invece le sole opere contemplate all’art. 51 del R.D. n. 2537/1925: *“sono di spettanza della professione d’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”*. Così come esulano, in quanto di spettanza degli ingegneri, gli impianti di depurazione e le opere idrauliche, le opere ferroviarie e quelle stradali extraurbane, le macchine e gli impianti industriali.



Deve però essere precisato che detta esclusione, per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria (opere stradali, sistemi fognari, reti idriche, reti elettriche e telefoniche, impianti tecnici e tecnologici, ecc.), sussiste solo quanto le medesime abbiano speciale importanza o propria autonomia progettuale e funzionale, tanto da esulare dalla nozione di “opere di edilizia civile”, per le quali, la competenza è comune tra architetti e ingegneri (art. 52 R.D. n. 2537/1925), così come è comune per le opere di edilizia civile, compresi i relativi rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Le competenze professionali dell'Architetto Iunior – Sezione B – sono, per il Settore architettura, le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche, la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate, nonché i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica. L'architetto Iunior del Settore pianificazione, può svolgere le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione, la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio, l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale, nonché le procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Evoluzione della figura del RUP

La figura del Responsabile Unico del Procedimento è stata introdotta con la c.d. Legge Merloni (L. n. 109/1994) che, sulla base della L. n. 241/1990, ha

previsto per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del RUP allo scopo di assicurare: “*in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma, oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure*”. La stessa Legge prevedeva che il RUP doveva “*essere un tecnico*”; definizione questa che il successivo Regolamento di attuazione (DPR n. 544/1999) articolerà in: “*tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni*”. Inoltre la stessa Legge permetteva l'ampia coincidenza del RUP con il progettista o con il direttore dei lavori “*per lavori di qualsiasi importo o tipologia*”; facoltà che il Regolamento attuativo ridimensionerà concedendo al RUP la possibilità di “*svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, oppure nel caso del progetto integrale di un intervento, e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro*”.

Con le vigenti linee guida dell'ANAC si introducono, per la figura del RUP, i concetti di abilitazione all'esercizio della professione, di competenza, e di adeguata esperienza o anzianità di servizio in relazione sia all'importo dei contratti pubblici che alla complessità e caratteristiche dell'opera.

In tema di possibile coincidenza del ruolo di RUP con l'attività di progettazione o di



direzione lavori, le stesse linee guida estendono nuovamente il limite di importo escludendo però i *“lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro”*

Si comprende allora, per quanto sopra delineato, che il RUP è destinato ad evolvere rapidamente da funzionario a professionista dei contratti pubblici: e questo, in modo eclatante, per lo svolgimento dei due compiti in argomento ovvero la promozione dell'avvio delle procedure di variante urbanistica o dell'avvio di una procedura per la realizzazione di un'opera pubblica in variante di piano territoriale (che il RUP potrebbe essere addirittura chiamato a progettare o a dirigere in fase di esecuzione) e l'individuazione, e successiva gestione del processo realizzativo, dei lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico.

Riflessioni e orizzonti futuri.

Il RUP deve essere individuato all'interno dell'Ente pubblico/Stazione appaltante tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa, inquadrati come dirigenti oppure tra i dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche: la varietà, natura, disponibilità economica, dimensione della struttura e organizzazione del personale tipica degli Enti (specie di piccola e media dimensione), spesso non solo impedisce di individuare o di assumere personale con idoneo inquadramento, ma nemmeno di scegliere/nominare funzionari, già in

organico, aventi titoli appropriati, competenze specifiche e la necessaria esperienza pregressa. E questo è un problema che, in genere, ha l'effetto indesiderato di far sentire isolato o a disagio il RUP, pubblico ufficiale, nel suo delicato compito, oltre che di fargli avvertire la pressione delle responsabilità e delle possibili sanzioni (ad es. quelle del decreto semplificazioni 2020 che impone la durata delle procedure).

Considerato che il prossimo 1° aprile è prevista l'emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, (una delle *“milestone”* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che, nella sua bozza definitiva, rilancia il RUP (ridisegnandone la portata e la figura) all'art. 15: *“ferma restando l'unicità del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano, un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed un responsabile del procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”* - e constatato che lo stesso PNRR, in scadenza nel 2026, necessita, per la sua corretta e tempestiva attuazione, di RUP all'altezza del compito, è possibile suggerire:

- che gli Enti/Stazioni appaltanti prevedano, compatibilmente alle risorse economiche a disposizione, un adeguamento, ove necessario, del proprio organico tecnico con l'assunzione di figure in possesso di titoli e competenze professionali adeguate;
- che venga programmata, all'interno degli Enti/Stazioni appaltanti, la formazione annuale dei RUP in ragione e in coordinamento con la formazione



permanente che il funzionario, iscritto al Collegio/Ordine professionale, è tenuto a rispettare: questo permetterebbe agli Enti sia di alleggerire i costi di formazione, in particolare per quanto riguarda alcune materie specialistiche che il RUP potrebbe seguire (scegliendole oculatamente in intesa con l'Ente di appartenenza) all'esterno, che di concentrare maggiormente la formazione interna sulla parte giuridica-amministrativa inerente il ruolo del RUP e oggi divenuta molto rilevante (trasparenza, responsabilità amministrativa, appalti - contratti, norme per la gestione amministrativa e dei sistemi di qualità adottati dall'Ente, ed altro),

- che vengano previsti dagli Enti/Stazioni appaltanti degli incentivi, per lo svolgimento della funzione di RUP, in aggiunta alla quota massima del due per cento dell'importo dell'opera pubblica (prevista dall'art. 113 del Codice dei Contratti pubblici), e che venga inoltre agevolato/sgravato l'onere della stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale del RUP che all'oggi, per quanto detto, è una scelta pressoché obbligata,

- che gli Enti/Stazioni appaltanti assumano, dal punto di vista culturale, la coscienza che la figura del RUP, dall'epoca della Legge Merloni, oltre ad essersi molto evoluta, deve affrontare compiti e sfide sempre più variegati e complessi ed è quindi destinata a qualificarsi come: "*Project Manager*" dell'opera per conto della pubblica amministrazione, ovvero il soggetto capace di porre la qualità nel centro ideale di fattori determinanti quali il tempo, il costo, l'ambito di realizzazione e il ciclo di vita dell'opera, e come "*BIM Manager*" il soggetto capace di affrontare il tema del BIM - Building Information Modeling - (normato dal vigente D.M. n. 560/2017 che pone, come ultima data della progressiva obbligatorietà del BIM,

quella del 01.01.2025 nel caso di opere pubbliche di importo a base di gara pari o superiore al milione di euro, da realizzarsi con interventi diversi dalla manutenzione ordinaria-straordinaria) - ovvero il metodo per l'ottimizzazione della pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione delle costruzioni tramite l'aiuto di un software dedicato.

A questi due ultimi aspetti, relativi al Project Management e al BIM, saranno dedicati appositi articoli; al momento e in conclusione, si può dire:

- che la bozza definitiva del nuovo Codice dei contratti pubblici è stata oggetto di numerose osservazioni e di richieste di modifica del testo mosse dall'ANAC, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e dalla Commissione parlamentare competente, e che pertanto è necessario attendere l'approvazione/emanazione dello stesso Codice per comprendere quale sarà, e se ci sarà, la sopra indicata riforma del ruolo del RUP;

- che, ad ogni modo, quella del RUP è destinata a diventare una vera e propria professione, complessa e variegata, che offre soprattutto alla figura dell'architetto, per quanto argomentato, un ruolo importante e appropriato alle sue competenze professionali e disciplinari.

Nel periodo 2021-2022 si sono registrati, a livello nazionale, sia un significativo calo dei concorrenti (rispetto al numero di candidati) ai concorsi pubblici dedicati all'assunzione di ruoli, non solo tecnici, nelle amministrazioni pubbliche, che un crescendo di rinunce al ruolo dopo il superamento degli stessi concorsi (in genere da parte di plurivincitori che scelgono la sede più opportuna sulla base di fattori quali la sede di lavoro, la retribuzione o le opportunità personali). Di fronte a questo fenomeno, che ha



conseguenze negative sull'andamento dell'attività degli Enti, è ormai giunto il tempo per le amministrazioni, di migliorare i concorsi pubblici per la selezione del personale (ad es. rendendoli più attrattivi sul piano della retribuzione in caso di assunzione in ruolo, più idonei/coerenti con il profilo ricercato e migliorando la comunicazione/presentazione al pubblico

V.R.

delle peculiarità dei bandi di concorso), e per i giovani professionisti, di aprirsi maggiormente ed accostarsi con rinnovata curiosità, alla possibile professione del RUP.

Bibliografia:

Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016)

Delibera ANAC n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 50/2016, - *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*

Delibera ANAC n. 441 del 28.09.2022 - Linee guida *"Attuazione anche a fasi progressive del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti"*

<https://thewam.net/concorsi-pubblici-pochi-candidati-analisi-e-opportunita/>

<https://www.architettifirenze.it/>

<https://www.ediltecnico.it/86680/competenze-professionali-architetto/>

<https://www.lavoripubblici.it/news/il-rup-da-funzionario-a-professionista-appalti-29653>

<https://www.mediappalti.it/chi-e-e-cosa-fa-il-rup/>

<https://www.mioassicuratore.it/approfondimenti/rc-professionale/competenze-progettuali-geometra>

<https://www.studiopet rillo.com/4-linee-guida-rup.html>

<https://www.unioneingegneri.com/competenze-ingegneri-skill-ambiti-professionali/>

Immagine di copertina: "La trahison des images" - René Magritte 1929 - tratta da:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Treachery_of_Images

